

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
n. 16

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articolo 96: sede redigente)

PRESENTATA DALLA

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

COMPOSTA

dal Presidente della Camera dei deputati, VIOLANTE, *Presidente*, e dai deputati ARMAROLI, BICOCCHI, BRUGGER, FRATTINI, GRIMALDI, GUERRA, LEMBO, LIOTTA, MATTARELLA, SIGNORINO, TASSONE

Presentata alla Presidenza della Camera il 20 dicembre 1996

(Relatore: BICOCCHI)

ONOREVOLI COLLEGHI! — I problemi relativi alla configurazione del procedimento legislativo sono da tempo oggetto di discussione in varie sedi, politiche e scientifiche. La materia, per la sua indubbia rilevanza, esige approfondimento: ad essa dovrà perciò venire dedicata un'apposita riflessione, nel contesto di una più generale revisione degli istituti regolamentari, che la Giunta intraprenderà al più presto.

La Giunta ha tuttavia ritenuto possibile presentare fin d'ora una proposta avente quale limitato oggetto la modificazione

delle norme regolamentari che disciplinano il procedimento di esame dei progetti di legge presso le Commissioni in sede redigente.

A questo fine, si è preso avvio dalla proposta di modificazione predisposta dalla Giunta per il regolamento della XI legislatura e presentata all'Assemblea il 21 ottobre 1993 (doc. II, n. 20). Tale proposta tendeva ad introdurre la possibilità di diretta assegnazione del progetto di legge a Commissione in sede redigente, accanto alle procedure di trasferimento dalla sede

referente e di deferimento da parte dell'Assemblea prima del passaggio all'esame degli articoli.

Nell'approfondire l'esame, la Giunta ha ravvisato l'opportunità di compiere un più incisivo intervento sulla disciplina del procedimento in sede redigente, da un lato accrescendone l'efficacia, così da favorire il ricorso a questa speciale procedura, caratterizzata da forme di redazione del testo in una sede tecnicamente qualificata e da modi più celeri di deliberazione in Assemblea, dall'altro consentendo che nella discussione pubblica emergano con maggiore evidenza compiute posizioni politiche di maggioranza e minoranza, così che su di esse possa aversi una chiara assunzione di responsabilità rispetto alle proposte messe in votazione.

La presente proposta prevede dunque che il procedimento in sede redigente possa venire incardinato in tre modi: la proposta di diretta assegnazione, formulata dal Presidente della Camera, per la quale è prevista una procedura analoga a quella che l'articolo 92 del regolamento configura per l'assegnazione in sede legislativa; la deliberazione dell'Assemblea, prima del passaggio all'esame degli articoli; l'iniziativa promossa in seno alla Commissione, non più all'unanimità o con l'elevatissima maggioranza attualmente prescritta per la richiesta di trasferimento, ma anche su impulso di una qualificata minoranza, fissata in un terzo dei componenti la Commissione stessa. Quest'ultima forma di proposta consente anche alle opposizioni di sollecitare per tale via la presa in considerazione di iniziative legislative alle quali esse annettano particolare importanza per la qualificazione delle proprie proposte politiche. Rimane ferma, ovviamente, l'esigenza che la proposta venga sottoposta ad una votazione dell'Assemblea, in cui i gruppi assumano pubblicamente responsabilità nell'accoglierla o respingerla e, accogliendola, manifestino l'impegno ad un serio confronto sui contenuti del corrispondente progetto di legge.

Coerentemente con questa impostazione vengono definite le procedure per la deliberazione, da parte dell'Assemblea, di

criteri e principi direttivi per la formulazione degli articoli: essi possono venire proposti, con apposito ordine del giorno, non solo dalla Commissione — com'è adesso —, ma anche da un *quorum* di almeno trenta deputati o da presidenti di gruppi aventi, separatamente o congiuntamente, pari consistenza. L'ordine del giorno così presentato, conformemente alla prassi consolidata, è da intendersi inemendabile.

Rimangono immutate nel loro vigore le norme concernenti l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni consultive e la risoluzione degli eventuali contrasti fra esse e la Commissione competente per il merito.

Una rilevante innovazione è costituita, nella presente proposta, dalla possibilità che sia presentata all'Assemblea una formulazione alternativa per ciascun articolo del progetto di legge. Essa può consistere in un solo emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo cui è riferito, già respinto durante l'esame in Commissione e ripresentato con le sottoscrizioni di almeno un terzo dei componenti la Commissione stessa. In questo modo, senza aggravio per il procedimento, si consente ad una minoranza qualificata di promuovere il confronto su una proposta articolata e concorrente, nel suo complesso, con quella approvata dalla maggioranza della Commissione. A questo fine, il complesso degli emendamenti potrà essere illustrato da un relatore di minoranza prima che l'Assemblea passi alla votazione sugli articoli: ciascun emendamento verrà quindi posto in votazione, senza dichiarazioni di voto, prima dell'articolo al quale è riferito.

La Giunta ha ritenuto altresì di formalizzare la disciplina del rinvio alla Commissione, attualmente contenuta nel parere della medesima reso nella seduta del 7 febbraio 1995, che si è avuto cura di adattare ai principi innovativi recati dalla presente proposta. Il rinvio alla Commissione può essere deliberato dall'Assemblea, sulla base di apposito ordine del giorno non emendabile, presentato dalla Commissione, anche su deliberazione del Comitato dei nove che la rap-

presenta dinanzi all'Assemblea a norma dell'articolo 79, comma 4, del regolamento. Vengono determinati i casi in cui può farsi luogo a tale procedura: prima che abbia inizio la votazione degli articoli — ove si manifesti l'esigenza di una revisione complessiva o parziale del testo redatto per l'emergere di fatti non prima considerati — ovvero quando alcuno di essi sia stato respinto dall'Assemblea, anche per implicito con l'approvazione di un emendamento interamente sostitutivo presentato. In tal caso, mediante il rinvio, la Commissione verrà messa in condizione di operare, limitatamente alla parte di testo non ancora approvata dall'Assemblea, le modifiche che si rendano necessarie per assicurare coordinamento

e coerenza normativa al provvedimento, in seguito al risultato del voto espresso dalla Camera.

Rimane, infine, integra la norma che esclude il ricorso al procedimento in sede referente per i progetti di legge rispetto ai quali la Costituzione, all'articolo 72, quarto comma, stabilisce la riserva di Assemblea.

La Giunta sottopone pertanto questo progetto all'attenzione della Camera, ritenendo che le previsioni in esso recate realizzino un conveniente temperamento fra le esigenze di razionalità, economia e speditezza del procedimento legislativo e le istanze di aperto e limpido confronto di posizioni che caratterizzano la dialettica parlamentare.

TESTO DEL REGOLAMENTO

ART. 96.

1. L'Assemblea può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla competente Commissione permanente o speciale la formulazione, entro un termine determinato, degli articoli di un progetto di legge, riservando a sé medesima l'approvazione senza dichiarazioni di voto dei singoli articoli nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto.

2. Il deferimento del progetto di legge può altresì essere deliberato dall'Assemblea su richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione medesima, accompagnata dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93.

3. L'Assemblea può stabilire, all'atto del deferimento, con apposito ordine del giorno della Commissione, criteri e principi direttivi per la formulazione del testo degli articoli. L'Assemblea delibera per alzata di mano. È consentita una dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti, ad un deputato per Gruppo.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 96.

1. Il Presidente può proporre alla Camera che un progetto di legge sia assegnato ad una Commissione permanente o speciale, in sede redigente, per la formulazione degli articoli, riservando all'Assemblea, sentiti il relatore e il Governo, l'approvazione degli articoli senza dichiarazioni di voto, nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto.

2. La proposta del Presidente è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva; se vi è opposizione, la Camera delibera per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

3. Il deferimento del progetto di legge in sede redigente può essere altresì deliberato dall'Assemblea, su richiesta di almeno un terzo dei componenti la Commissione alla quale il progetto sia assegnato in sede referente, accompagnata dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, ove queste debbano essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93, nonché delle Commissioni il cui parere sia stato richiesto ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73.

4. Il deferimento del progetto di legge alla Commissione redigente può, in ogni caso, essere deliberato dall'Assemblea, con fissazione di un termine definito, prima di passare all'esame degli articoli.

5. L'Assemblea, all'atto del deferimento o entro quindici giorni dalla data dell'assegnazione, su richiesta di almeno trenta deputati o di uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, raggiungano tale consistenza, ovvero della Commissione, e con apposito ordine del giorno predisposto dai richiedenti o, rispettivamente, dalla Commissione stessa, può stabilire criteri e principi

4. Alla discussione nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 94, commi 1, 2 e 3, primo periodo. Qualora vi sia stato parere negativo della Commissione affari costituzionali, della Commissione bilancio o della Commissione lavoro, anche su singole parti o articoli del progetto di legge, e la Commissione di merito non vi si sia uniformata, il Presidente della Commissione che ha dato parere negativo ne fa illustrazione all'Assemblea subito dopo il relatore del progetto di legge, e presenta un apposito ordine del giorno. Su tale ordine del giorno l'Assemblea delibera, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno, con votazione nominale elettronica. In caso di approvazione, la Commissione di merito riesamina il progetto di legge per uniformarlo al parere della Commissione affari costituzionali, bilancio o lavoro e il procedimento in Assemblea ha inizio nella seduta successiva.

5. Ogni deputato, anche non appartenente alla Commissione, ha il diritto di presentare a questa emendamenti e di partecipare alla loro discussione.

direttivi per la formulazione del testo degli articoli. **L'Assemblea delibera per alzata di mano, previa dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti, di un deputato per ciascun gruppo che ne faccia richiesta.**

6. Alla discussione nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 94, commi 1, 2 e 3, primo periodo, **nonché dell'articolo 25, comma 2, ultimo periodo. Qualora una delle Commissioni indicate al comma 3 del presente articolo abbia espresso parere contrario**, anche su singole parti o articoli del progetto di legge, e la Commissione di merito non vi si sia uniformata, il presidente della Commissione che ha dato parere **contrario** ne fa illustrazione all'Assemblea subito dopo il relatore del progetto di legge, e presenta un apposito ordine del giorno. Su tale ordine del giorno l'Assemblea **delibera, sentiti** un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno. In caso di approvazione, la Commissione di merito riesamina il progetto di legge per uniformarlo al parere **delle suddette Commissioni** e il procedimento in Assemblea ha inizio nella seduta successiva.

7. Ogni deputato, anche non appartenente alla Commissione, ha il diritto di presentare a questa emendamenti e di partecipare alla loro discussione.

8. **Conclusa la discussione di cui al comma 6, primo periodo, ovvero decorsi i termini di cui ai commi 4 e 5, la Commissione presenta all'Assemblea il testo degli articoli da essa redatto. Per ciascun articolo può essere ripresentato all'Assemblea un solo emendamento interamente sostitutivo, già respinto dalla Commissione stessa, sottoscritto da almeno un terzo dei membri della Commissione. In tal caso, i presentatori possono designare, entro il termine dell'esame in sede redigente, un relatore di minoranza, che ha facoltà di illustrare all'Assemblea il complesso delle proposte alternative presentate, per non più di quindici minuti, prima che questa passi alla votazione degli articoli. Ciascun emendamento è posto in votazione, senza**

6. Le norme del presente articolo non si applicano ai progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e a quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

dichiarazioni di voto, prima dell'articolo al quale è riferito, nel testo della Commissione.

9. L'Assemblea, prima di procedere alla votazione degli articoli o quando alcuno di essi sia stato respinto, può rinviare il progetto di legge alla Commissione. A tal fine essa delibera, sentiti un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno, su un ordine del giorno predisposto dalla Commissione, nel quale si contenga il nuovo termine per la presentazione del testo all'Assemblea. Non è ammessa la presentazione di emendamenti all'ordine del giorno di cui al presente comma.

10. Le norme del presente articolo non si applicano ai progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e a quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.